



C O M U N E D I N I S S O R I A

Provincia di Enna

**Regolamento Comunale per la definizione agevolata ai fini  
dell'Imposta Comunale sugli Immobili  
(Approvato con deliberazione consiliare n.20 del 16.04.2003)**

**NORME GENERALI**

**ART. 1. Oggetto e Ambito di applicazione.**

1. *Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della Legge 289 del 27 dicembre 2002, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31. 12.2002 in materia di Imposta Comunale sugli Immobili limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.*
2. *Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.*
3. *Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.*
4. *Sono inoltre esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite.*
5. *Sono infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.*
6. *Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai contribuenti per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile del Tributo.*

**TITOLO 1  
CAPO 1**

**INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE AMMESSE ALLA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA**

**ART. 2. Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta  
Comunale sugli Immobili per evasione totale.**

1. *I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che, alla data del 31.12.2002 non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92, per il possesso di fabbricati ed aree fabbricabili e non hanno versato l'imposta dovuta ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 504/92, possono definire i rapporti tributari relativi alle*

*annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari al 60% dell'imposta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.*

2. *Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni, dalla data di effettiva esecutività del presente regolamento di 60 giorni, decorrenti dal decimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti gli omessi versamenti relativi a tutte le annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.*
3. *L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari, di cui al comma 1, non dichiarate, con la liquidazione dell'imposta dovuta, delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi di versamento eseguito, la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.*

### **ART. 3. Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, per rendite definitive.**

1. *I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente ai possessori di fabbricati, che non abbiano assunto come base imponibile per il versamento dell'I.C.I. la rendita definitiva risultante negli atti catastali rilasciati dall'Agenzia del Territorio (ex U.T.E.), possono definire i corrispondenti rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari al 40% della maggiore imposta dovuta, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.*
2. *Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni, dalla data di effettiva esecutività del presente regolamento di 60 giorni, decorrenti dal decimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità di tutti gli omessi versamenti relativi a tutte le annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.*
3. *L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate con la liquidazione dell'imposta dovuta, delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito, la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.*

### **ART. 4. Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili.**

1. *Gli atti di riliquidazione aventi ad oggetto il raffronto tra la rendita dichiarata e la rendita definitiva risultante negli atti catastali rilasciati dall'Agenzia del Territorio (ex UTE), limitatamente al possesso di fabbricati, notificati ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ancora pendenti alla data del 31.12.2002, non divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme richieste, possono essere definiti con il versamento di una somma pari al 40% dell'imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.*
2. *Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni, dalla data di effettiva esecutività del presente regolamento di 60 giorni, decorrenti dal decimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune, apposita istanza redatta su modello predisposto*

*dall’Ufficio Tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata dell’atto impositivo notificato.*

3. *L’istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l’indicazione dei dati relativi all’atto impositivo notificato con l’indicazione delle somme dovute a titolo di maggiore imposta con i relativi interessi e sanzioni, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito, la cui ricevuta va allegata in copia all’istanza di definizione.*

## **ART. 5. Definizione agevolata delle liti pendenti**

1. *Le controversie tributarie aventi ad oggetto gli atti impositivi di cui all’art.4, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 40% della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.*
2. *Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni, dalla data di effettiva esecutività del presente regolamento di 60 giorni, decorrenti dal decimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio del Comune, apposita istanza redatta su modello predisposto dall’ufficio tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata dell’atto impositivo notificato.*
3. *L’istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l’indicazione dell’atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo di maggiore imposta, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento la cui ricevuta va allegata in copia all’istanza di definizione.*
4. *Il termine di sospensione dei processi tributari interessati alla presente definizione agevolata, di cui all’art. 13, comma 2, della Legge n. 289/2002, è fissato alla data del 31 ottobre 2003; detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.*
5. *La parte che ha presentato l’istanza di definizione, ovvero questo Ente locale, presenterà al giudice competente l’apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.*
6. *Ai fini dell’estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice competente l’esito della definizione agevolata della lite.*

## **ART. 6. Condizione di ammissione alla definizione agevolata.**

1. *Nel caso in cui la situazione del contribuente presenti contemporaneamente tutti gli elementi di una o più fattispecie contemplate negli art. 2 (evasione totale), 3 (rendite definitive), 4 (atti impositivi) e 5 (liti pendenti) l’interessato deve, a pena di inammissibilità, presentare unica istanza di adesione:*
  - *per tutte le forme di definizione agevolata prevista dai medesimi articoli;*
  - *per tutte le annualità d’imposta (atto impositivo) – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002, che risultino in difetto;*
  - *per tutti i fabbricati posseduti in grado di rientrare nella definizione agevolata.*

## **VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, RIGETTO DELLE ISTANZA**

### ***ART. 7. Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata***

1. *La definizione agevolata di cui al CAPO 1 del titolo 1 si perfeziona con il versamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di effettiva esecutività del presente regolamento di 60 giorni, decorrenti dal decimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune, mediante versamento da eseguirsi su bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune.*
2. *Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a euro 300,00 il versamento può essere eseguito in 3 rate di pari importo,. In cui la prima rata coincide con il versamento effettuato ai fini della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, la seconda va eseguita entro il 31 ottobre 2003 e la terza entro il 20 Dicembre 2003. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rata, successive alla prima, eventualmente non versate, saranno maggiorate degli interessi pari al saggio legale e riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n 639.*
3. *Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ed in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.*
4. *L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31.12.2002 a quella di pubblicazione del presente regolamento.*

### ***ART. 8: Rigetto delle istanze di definizione agevolata.***

1. *Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini di decadenza previsti dalle disposizioni normative in materia.*

## **TITOLO 3 CAPO 1**

### ***INDIVIDUAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA AMMESSA PER LE AREE DIVENTUTE FABBRICABILI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PRG***

### ***ART. 9: Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili limitatamente al possesso di aree fabbricabili.***

1. I soggetti passivi ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, proprietari di aree divenute fabbricabili a seguito dell'approvazione del PRG, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi agli anni 1998-1999-2000-2001 e 2002, con il versamento di una somma pari al 60 per cento dell'imposta dovuta, senza l'applicazione di sanzioni e interessi. La somma dovuta a titolo d'imposta è quella risultante dall'applicazione dei valori di riferimento che saranno approvati dall'Amministrazione Comunale. Per quanto attiene alla determinazione del valore di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione ICI, l'U.T.C. ha l'obbligo di proporre, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, la relativa deliberazione che dovrà essere approvata entro 20 giorni dalla presentazione dell'UTC.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di effettiva esecutività del presente regolamento di 60 giorni, decorrenti dal decimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti gli omessi versamenti relativi a tutte le annualità 1998-1999-2000-2001 e 2002.
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere:

  - l'indicazione dei dati relativi alle aree fabbricabili oggetto della definizione agevolata;
  - la liquidazione dell'imposta dovuta mediante l'applicazione dei valori che sono fissati con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale;
  - l'indicazione delle somme già versate per gli anni 1998-1999-2000-2001 e 2002;
  - l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi di versamento eseguito la cui attestazione va allegata in copia all'istanza di definizione.
4. Se l'importo complessivo calcolato ai sensi del comma 3 è pari o superiore ad euro 300,00 il versamento può essere eseguito in 3 rate di pari importo: la prima rata coincide con il versamento effettuato ai fini della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, la seconda va eseguita entro il 31 ottobre 2003 e la terza entro il 20 Dicembre 2003. Le rate successive alla prima, divenute definitive, eventualmente non versate, saranno maggiorate degli interessi pari al saggio legale e riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n 639.
5. Sulla base delle istanze presentate, l'Ufficio Tributi procederà al calcolo di quanto ancora dovuto dal contribuente, mediante l'applicazione dei valori di riferimento che saranno approvati in via definitiva dall'Amministrazione comunale. Il conteggio con l'indicazione delle somme ancora dovute, senza l'applicazione di interessi, sarà inviato al contribuente mediante raccomanda A/R.
6. La definizione agevolata si perfeziona con il versamento della somma richiesta a titolo di conguaglio, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa o, qualora si fosse optato per la rateazione, entro la scadenza dell'ultima rata. Le somme richieste a titolo di conguaglio eventualmente non versate nei termini sono soggetti all'applicazione degli interessi ed alla riscossione coattiva di cui al comma 4.
7. Nell'ipotesi in cui, in sede di conguaglio, risulti che il versamento effettuato sulla base dei valori provvisori è pari o superiore a quanto dovuto per effetto dell'applicazione dei valori definitivi, la definizione agevolata si considera perfezionata con il versamento effettuato ai fini della presentazione dell'istanza. Per le somme versate in eccesso, l'Ufficio Tributi procederà al rimborso senza l'applicazione di interessi, purché il versamento in eccesso sia imputabile all'applicazione dei valori provvisori.

**ART. 9 Bis. Agevolazioni per particolari tipologie di aree fabbricabili.**

*1. Per le aree fabbricabili in cui nel vigente strumento urbanistico sono previste prescrizioni esecutive, che di fatto non danno ai proprietari la piena utilizzazione di dette aree, fermo restando la determinazione della base imponibile nei modi di cui all'art. 5 del D. Lgs. Nr. 504/92 e per quanto disposto al comma 1 del precedente art. 9, sulla predetta base imponibile si applica all'imposta dovuta, ai fini della definizione agevolata del presente regolamento, il pagamento di una somma pari al **30 per cento** dell'intera imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa.*

#### **ART. 10. Errore scusabile.**

*1. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ed, in mancanza, la definizione non sarà considerata perfezionata.*

#### **ART. 11. Rigetto delle istanze di definizione agevolata.**

*1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini di decadenza previsti dalle disposizioni normative.*

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 12. Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento.**

*1. Il presente regolamento entra in vigore alla data dal 1° gennaio 2003  
2. Il termine di 90 giorni per la presentazione delle istanze di definizione agevolata decorre dalla data di effettiva esecutività del presente regolamento di 60 giorni, decorrenti dal decimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune.  
3. L'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.*

## ***INDICE***

Regolamento Comunale per la definizione agevolata ai fini  
dell’Imposta Comunale sugli Immobili

### **NORME GENERALI**

#### *1. Oggetto e Ambito di applicazione*

### ***TITOLO 1***

#### **CAPO 1**

#### **INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE AMMESSE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

2. *Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili per evasione totale*
3. *Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili per rendite definitive*
4. *Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.*
5. *Definizione agevolata delle liti pendenti*
6. *Condizioni di ammissione alla definizione agevolata*

#### **CAPO 2**

#### **VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, RIGETTO DELLE ISTANZE**

7. *Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata*
8. *Rigetto delle istanze di definizione agevolata*

## **TITOLO 2**

### **CAPO 1**

#### **INDIVIDUAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA AMMESSA PER LE AREE DIVENUTE FABBRICABILI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PRG**

- 9. Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili limitatamente al possesso di aree fabbricabili.*
- 9 Bis. Agevolazioni per particolari tipologie di aree fabbricabili.*
- 10. Errore scusabile*
- 11. Rigetto delle istanze di definizione agevolata*

### **DISPOSIZIONI FINALI**

- 12. Entrata in vigore pubblicazione e pubblicità del presente regolamento*

\*\*\*\*\*